

COMUNE DI GHILARZA

PROVINCIA DI ORISTANO

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GHILARZA , ABBASANTA E LEI
PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA.**

L'anno duemilaventidue, il giorno 04 del mese maggio;

TRA

Il Comune di Ghilarza (OR), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Licheri Stefano, domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune "capofila" avente CF n. 00072080955;

Il Comune di Abbasanta (OR), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Carta Patrizia domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune "convenzionato" avente CF n. 00068600956;

Il Comune di Lei (NU), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Cadau Luigi, domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune "convenzionato" avente CF n. 00154860910;

PREMESSO CHE

- l'art. 98, comma 3 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione

regionale dell' ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per convenzioni per il servizio di Segreteria;

- con Decreto del Ministro dell'Interno del 21.10.2020 si è stabilito che le sedi di Segreteria convenzionate sono classificate, ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini della nomina del Segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione;

i Comuni di Ghilarza, di Abbasanta e Lei sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

il Consiglio Comunale di Ghilarza con propria deliberazione n. 7 del 27/04/2022,

il Consiglio Comunale di Abbasanta con propria deliberazione n. 23 del 27/04/2022,

il Consiglio Comunale di Lei con propria deliberazione n. 8 del 29/04/2022,

hanno approvato il convenzionamento del Servizio di Segreteria;

al 31 dicembre 2021 il Comune di Ghilarza conta una popolazione residente di n. 4.285 abitanti, il Comune di Abbasanta conta una popolazione residente di n. 2.611 abitanti ed il Comune di Lei conta una popolazione residente di n. 474 abitanti, per un numero totale di n. 7.370 abitanti;

conseguentemente, la presente convenzione, ai sensi della vigente normativa e con provvedimento della Prefettura - U.T.G. di Cagliari, Albo

dei Segretari comunali e provinciali sezione Regionale della Sardegna di riconoscimento della stessa, viene contestualmente ascritta alla classe 3^a;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, il Servizio di Segreteria nei rispettivi Enti alle condizioni ivi previste

ART. 1 - OGGETTO

La presente convenzione disciplina la gestione in forma coordinata del Servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Ghilarza, Abbasanta e Lei al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98 comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 e dall'art. 10 del D.P.R. n°465/1997, per realizzare un servizio che, pur consentendo un significativo risparmio della relativa spesa, risponde a requisiti di adeguatezza e fattibilità assicurando lo svolgimento del ruolo e delle funzioni del Segretario nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia.

ART. 2 – COMUNE CAPOFILA

Di stabilire che il Comune capofila è il Comune di Ghilarza ed al Sindaco del Comune di Ghilarza spettano la nomina e la revoca del Segretario, sentiti gli altri Sindaci.

In sede di prima applicazione il Segretario della convenzione è individuato nel Dott. Antonio Maria Falchi, iscritto nella fascia B*, dell'Albo Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione

Sardegna-codice n. 2433, attuale Segretario titolare del Comune di Ghilarza.

ART. 3 – DECORRENZA DELLA DURATA

La validità della convenzione decorre dalla data di presa in servizio del Segretario comunale della convenzione e comunque dal riconoscimento della stessa da parte del Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari - Sezione Regionale della Sardegna.

La scadenza naturale della convenzione è fissata alla data del 31 dicembre 2025.

Il recesso dalla convenzione potrà avvenire in qualsiasi momento, prima della scadenza, per motivata determinazione di una delle parti da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio Comunale, che dovrà essere comunicato agli altri enti con un preavviso di almeno 15 giorni prima della data di scadenza stabilita.

Lo scioglimento anticipato della convenzione potrà essere concordemente deliberato dai Consigli Comunali degli Enti convenzionati.

La comunicazione della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione dovrà essere notificata al Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, mentre al Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari - Sezione Regionale della Sardegna dovranno

essere inviati i provvedimenti adottati in merito dagli Enti convenzionati affinché la stessa possa adempiere a quanto le compete.

Dalla data di cessazione, per qualsiasi causa, della convenzione, il Segretario titolare della sede convenzionata diverrà automaticamente titolare della sede di Segreteria del Comune di Ghilarza.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Segretario titolare della Segreteria convenzionata assicurerà la presenza in servizio e organizzerà il proprio tempo di lavoro nel modo seguente e con il seguente orario presso i Comuni interessati:

- Ghilarza per il 50,000% (pari a 18 ore) delle ore settimanali;
- Abbasanta per il 33,334% (pari a 12 ore) delle ore settimanali;
- Lei per il 16,666% (pari a 6 ore) delle ore settimanali;

in orari e giorni concordati dai Sindaci in relazione a proprie esigenze e a quelle degli altri uffici di ciascun Comune amministrato.

ART. 5 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA-VICESEGRETARIO

Per coadiuvare il Segretario titolare della convenzione e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento, le funzioni di competenza saranno svolte in ciascun Comune dal Vicesegretario nominato dal Sindaco tra i dipendenti del proprio comune.

Le eventuali retribuzioni nascenti dall'applicazione del presente articolo saranno corrisposte direttamente dall'ente di appartenenza, nel rispetto dei limiti e delle forme di legge.

ART. 6 – STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Lo stato giuridico ed economico del Segretario sono regolati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni della Prefettura – U.T.G. di Cagliari, Albo dei Segretari comunali e provinciali sezione Regionale della Sardegna.

Il Segretario titolare della sede convenzionata, a norma dell'art. 45 del vigente C.C.N.L. ha diritto alla corresponsione di una retribuzione mensile aggiuntiva pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lettere da a) ad e) del contratto di lavoro.

L'onere finanziario relativo ad ogni voce della retribuzione sia a carattere fondamentale che accessorio del Segretario, compresi buoni pasto, corsi di formazione, nonché quelle di posizione e di risultato di cui all'articolo 41 c. IV e V e articolo 42 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16/05/2001 fanno carico in proporzione a ciascun Comune per la parte di rispettiva competenza. I compensi saranno contabilizzati e pagati dal Comune capo convenzione, il quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota parte a carico dei Comuni

Al Segretario spetta il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei Comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni.

Il rimborso delle spese viaggio, farà carico ai Comuni di Abbasanta e Lei i quali provvederanno direttamente al pagamento pari ad un quinto del costo della benzina per ogni chilometro percorso.

Il tempo di percorrenza tra le sedi di Ghilarza, Abbasanta e Lei rientra a tutti gli effetti nell'orario di lavoro e nell'ambito delle prestazioni lavorative richieste.

Le retribuzioni aventi natura non continuativa, i rimborsi spese, i diritti di rogito e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli comuni saranno pagati direttamente, nel rispetto dei limiti e forme di legge, dagli enti a favore dei quali le prestazioni sono state rese, senza alcun diritto a riparto o rimborso.

ART. 7 – RIPARTO DELLE SPESE

Tutta la spesa relativa alla gestione del servizio convenzionato (escluso quanto disposto dall'art. 5 e negli ultimi due commi del precedente art. 6) graverà in proporzione sul Comune di Ghilarza per il 50,000%, sul comune di Abbasanta per il 33,334% e sul Comune di Lei per il 16,666%. Tali spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune capofila.

I Comuni di Abbasanta e di Lei rimborseranno al Comune di Ghilarza, capofila, la parte di spesa a proprio carico.

L'Ufficio Personale del Comune capofila effettuerà ogni sei mesi il riparto delle spese comunicandolo agli altri Comuni che dovranno provvedere al pagamento della quota di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 8 – FERIE E PERMESSI

Il Sindaco di Ghilarza, Comune capofila, autorizzerà le ferie e i permessi del Segretario titolare della convenzione.

ART. 9 – MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dal Consiglio Comunali degli Enti convenzionati le cui Deliberazioni saranno trasmesse al Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari - Sezione Regionale della Sardegna.

ART. 10 – NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un rinvio alle norme di legge, ai Decreti e ai Regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dal Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari - Sezione Regionale della Sardegna e nel C.C.N.L. Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalle Deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali dei Comuni di Ghilarza, di Abbasanta, di Lei e dai certificati dei servizi demografici degli Enti convenzionati attestanti la popolazione residente in ciascuno di essi al 31 dicembre 2021, sarà inviata a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97, n. 465, al Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari - Sezione Regionale della Sardegna, a cura del Comune capofila per i seguiti di competenza.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tab. All. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO DEL COMUNE DI GHILARZA -

Licheri Stefano

LA SINDACA DEL COMUNE DI ABBASANTA –

Carta Patrizia

